

di Vice preparatore in prova.

Lo stesso, avendo dovuto adempiere agli obblighi militari, ha potuto compiere il prescritto periodo di tre mesi di prova soltanto il 22.8.45, conseguendo quindi solo a questa data il diritto al passaggio in ruolo.

In applicazione dell'art. 18 del Decreto del Capo del Governo 6.11.1935 contenente norme per la esecuzione del R. D. L. 1.4.1935 n° 343 che disciplina il trattamento del personale statale e degli Enti Pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, il Vice preparatore Acquasiva avrebbe diritto che la decorrenza della nomina al grado iniziale della carriera sia retrodatata ai soli effetti giuridici al giorno in la nomina sarebbe avvenuta se l'interruzione per il servizio militare non si fosse verificata.

In conseguenza di ciò se non fosse intervenuto il richiamo alle armi il Sig. Acquasiva avrebbe ultimato il periodo di prova il 20/3/41.

Comunica che le informazioni del Capo Servizio competente sono favorevoli al passaggio in ruolo del predetto subalterno.

Propone quindi di confermare in ruolo